

Proposta di legge

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016 Relazione illustrativa

Art. 1: Il “Programma di Governo per la X legislatura Regionale” approvato con dal Consiglio Regionale con Risoluzione numero 1 del 30 giugno 2015 individua venticinque iniziative da lanciare nei primi cento giorni di governo introducendo innovazioni, consolidando o anticipando interventi da completare successivamente nell’ambito dell’azione di governo per il 2015-2020. Fra gli interventi individuati è inclusa la proposta “Centomila orti in Toscana” inerente la promozione, presso i comuni toscani, della costruzione di nuovi orti urbani/sociali. L’obiettivo è porre in essere tutte le azioni finalizzate a rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione superfici utilizzabili come “orti urbani”, intesi come luoghi moderni, destinati a persone di tutte le età, che siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale fra i coltivatori, ma anche fra i “visitatori occasionali” (quali ad esempio i bambini, le scuole, le visite guidate....) ed eventualmente destinati a produrre generi alimentari per le persone più povere.

L’intervento regionale consiste nel definire e sperimentare, con il supporto di Ente terre regionali toscane, un modello di “orto urbano” da diffondere sul territorio regionale nella cui gestione saranno prioritariamente coinvolte strutture associative costituite da giovani. La sperimentazione sarà effettuata in collaborazione con alcune amministrazioni comunali che hanno già esperienza in materia (Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Lucca, Grosseto, Livorno). Sulla base di tale modello saranno successivamente erogati contributi ai comuni che intenderanno aderire all’iniziativa realizzando spazi da destinare ad orti urbani conformi al modello regionale.

La realizzazione di questa proposta necessita di specifiche risorse stimate in euro 950.000 per il 2016, euro 1.000.000 per il 2017 e 1.000.000 euro per il 2018.

Art. 2: L'articolo 13, comma 3, del decreto legge 66/2014, stabilisce che “Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1”, ossia euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (si tratta naturalmente del limite retributivo massimo). L'ordinamento regionale è in verità già adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma è necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo.

Art. 3: l'articolo conferma le previsioni già contenute nell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria - Modifiche alla L.R. n. 51/2009, alla L.R. n. 40/2005 e alla L.R. n. 8/2006) che in conformità alla normativa statale (cfr la legge 191/2010, la legge finanziaria 2010 ed il decreto legge 98/2011 che detta disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), aveva fissato un tetto alla spesa per il personale degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale pari a quella del 2004, diminuita dell’1,4 per cento.

Articolo 4: si rinvia a una deliberazione della Giunta regionale, analogamente a quanto fatto con le precedenti leggi finanziarie, il compito definire l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2016 nel settore dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5: Il triennio 2013-2015 ha visto l'attuazione della legge regionale 45/2013 la quale istituiva fra l'altro un contributo economico *una tantum* per famiglie con disabile. Relativamente a tale contributo, nelle annualità 2013 e 2014 esso poteva essere chiesto per figli disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) mentre nell'annualità 2015 il contributo è stato concesso per persone disabili a carico (non solo figli). Nel triennio 2016-2018 si intende

mantenere un sostegno alle famiglie in situazione di maggiore fragilità che vengono individuate in quelle con figli minori disabili nella condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992. Si istituisce quindi un contributo economico annuale destinato a nuclei familiari con figli minori disabili nella condizione di handicap grave; i requisiti di accesso ed anche l'entità del contributo annuale sono mantenuti invariati rispetto a quelli previsti nella l.r. 45/2013. Le famiglie con figlio minore disabile con gravità (in età quindi 0-18) richiedenti il contributo previsto dalla legge regionale 45, nelle annualità concluse 2013 e 2014, sono state 2.122 nel primo anno e 2.236 nel secondo. Utilizzando quindi questi dati storici si ritiene che le risorse economiche necessarie per l'istituzione di un contributo annuale di euro 700,00 destinato a nuclei familiari con figli minori disabili nella condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) siano quantificabili in 1.500.000 euro l'anno.

Articolo 6: si modifica l'art. 23 della l.r. 65/2014, che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale (articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con la legge 30 luglio 2010, n.122”), al fine di consentire anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della predetta funzione di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali.

Art. 7: La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime riunisce circa 160 regioni provenienti da 25 paesi, rappresenta quasi 200 milioni di cittadini ed agisce a favore di uno sviluppo più armonioso del territorio europeo. Ha un ruolo di *think tank* ed effettua un'azione di *lobbying* per conto delle regioni, e dalla sua creazione nel 1973, opera affinché le esigenze e gli interessi delle proprie regioni siano prese in considerazione in tutte le politiche comunitarie a forte impatto territoriale. Nel tempo l'Associazione ha acquisito un ruolo di interlocutore credibile sia nei confronti dei governi nazionali, ma anche e soprattutto presso le istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione ed il Parlamento europeo. Per la Politica di coesione, che resta l'asse portante del lavoro della CRPM, negli ultimi anni, l'Associazione ha contribuito con esito positivo al mantenimento dell'assetto di questa politica territoriale, difendendo in particolare il concetto di una politica di solidarietà per tutte le regioni d'Europa e l'aggiunta di una nuova categoria di “regioni in transizione”. Grazie alla sua mobilitazione, la CRPM è riuscita anche ad ottenere una sostanziosa dotazione finanziaria per la politica di coesione (325 miliardi di euro per il periodo 2014-2020), permettendo così alle regioni europee di disporre dei mezzi necessari per stimolare e generare la crescita e l'occupazione nell'ambito della Strategia Europa 2020. La Regione Toscana è stata sempre parte attiva in questa associazione e attualmente il Presidente Rossi è vice Presidente dell'Associazione, con la delega per le “Politiche di coesione” ed è anche l'unico membro italiano titolare dell'Ufficio politico. In queste vesti ha partecipato, nel corso del 2015, al Consiglio dei Ministri informale “Coesione” sulla Politica Urbana di Riga il 10 giugno 2015, all'Audizione della Commissione Politiche regionali del PE il 17 giugno 2015. Nel contesto dell'agenda europea, il Presidente Rossi è membro permanente del Comitato delle regioni e componente di due importanti commissioni: SEDEC (Politica sociale, educazione, impiego, ricerca e cultura) e ECON (Politica economica) e già relatore sul parere del progetto di Raccomandazione della Commissione europea su “Inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata”, fondamentale aspetto dell'Agenda sociale europea. Nei lavori preparatori si è avvalso anche dell'expertise della CRPM e delle sue relazioni politiche privilegiate.

In conclusione, il contesto di attività e delle finalità della CRPM rappresenta una convenienza per gli interessi regionali, in particolare per le attività politico/istituzionali dell'impegno del Presidente anche in seno al Comitato delle regioni per difendere, valorizzare e promuovere gli interessi della Toscana in Europa. Per questo appare opportuno rafforzarne e supportare le capacità di analisi e di

iniziativa dell'Associazione con un contributo straordinario per l'anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della CRPM (Punto 8.2, comma d). Tale contributo è correlato ad azioni di supporto che si espletano su vari campi, dal sostegno anche redazionale e di organizzazione di incontri e azioni del Presidente in Europa, alle attività legate alla promozione e alla stampa, nonché alla cooperazione politico-istituzionale con altri presidenti di regioni europee, sempre nell'ambito del mandato e operatività della CRPM.

Art. 8: Ad oggi le risorse regionali per la gestione delle strade regionali sono erogate a Città metropolitana e province sulla base della d.c.r. 274/2001, che prevede una quota di euro 8.779,7673/km per i circa 1350 km di strade regionali.

In relazione alla diminuzione delle risorse disponibili rispetto alle risorse stabilite nella d.c.r. 274/2001, con la modifica dell'articolo 23 della l.r. 88/98 si formalizza la rendicontazione alla Regione Toscana delle risorse derivanti dai proventi sulle strade regionali, condizionando anche il reimpiego non utilizzato nell'anno corrente all'approvazione regionale sulla proposta di utilizzazione. In ultima analisi la Regione Toscana si riserva di riacquisire le risorse programmate e non utilizzate. In tal modo si creano le condizioni affinché le province avviino una azione più incisiva per il censimento e la verifica dei proventi connessi alla gestione delle strade regionali, nonché le azioni necessarie per la spesa delle medesime risorse. Complessivamente si favorisce un processo di razionalizzazione e quantificazione degli introiti derivanti della gestione delle strade regionali e di conseguenza della relativa spesa che, se pur attuata dalle province, resta soggetta a formale controllo della Regione Toscana. Infatti viene sancito l'obbligo per le province e per la Città metropolitana di comunicare tali proventi alla Regione Toscana e si pone maggiore attenzione alle spese di manutenzione introducendo un meccanismo di recupero da parte della Regione del 50% delle risorse non spese nei due anni successivi a quello di accertamento. Le restanti risorse restano vincolate ad interventi per la sicurezza stradale sulle strade regionali, eventualmente proposti dagli enti gestori. In ogni caso viene previsto un meccanismo di reintegro delle risorse alla Regione Toscana, se permane il loro mancato utilizzo.

Art. 9: La legge regionale 66/2015 è stata predisposta per fornire una risposta contingente, e circoscritta al solo anno in corso, al problema derivante dalla forzosa mancata adozione, entro il termine ordinario fissato nel mese di giugno, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) per via delle elezioni regionali. Lo Stato ha prorogato il termine di adozione del DEFR per il 2015 a ottobre, contestualmente al bilancio, facendo venir meno la funzione di documento preliminare al bilancio stesso. La Giunta regionale si è dunque trovata di fronte a una problematica attuazione dell'articolo 48 dello Statuto che prescrive lo svolgimento di una preliminare informazione al Consiglio su atti (bilancio e legge di stabilità) su cui effettuare le procedure di concertazione e confronto e, preliminarmente, l'acquisizione a tal fine degli indirizzi del Consiglio. La legge per il solo anno 2015 ha consentito alla Giunta di presentare un documento preliminare al bilancio e al Consiglio di formulare i suoi indirizzi con le risoluzioni 13 e 15 del 6 ottobre. Il Governo ha espresso l'intenzione di impugnare la legge per un presunto contrasto con il decreto legislativo 118, malgrado l'evidente carattere straordinario e temporaneo della l.r. 66; a seguito dei colloqui intercorsi fra gli uffici ministeriali e regionali è tuttavia emersa la possibilità di un compromesso consistente nell'abrogazione della legge, che del resto per quanto riguarda la Regione ha già interamente esplicato i suoi effetti: dall'anno prossimo si procederà quindi (come peraltro sarebbe avvenuto anche in vigenza della 66) ordinariamente con l'approvazione del DEFR a giugno e le successive fasi della sessione di bilancio.

Art. 10: si dispone l'entrata in vigore anticipata della legge per consentire l'immediata operatività della variazione con l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, nonché per la immediata vigenza delle norme legislative sostanziali.